



Ministero della Transizione Ecologica

Dipartimento per l'Energia e il Clima
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e, in particolare, gli articoli 13, 52-*bis*, 52-*ter*, 52-*quater* e 52-*quinquies*;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, riportante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;

VISTA la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

VISTO il D.lgs. 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i., recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE), n.1391/2013 della Commissione del 14 ottobre 2013 che modifica il Regolamento (UE) n.347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli elenchi dei progetti di interesse comune;

VISTA la Direttiva (EU) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

VISTO il Regolamento delegato (UE), 2020/389 della Commissione del 31 ottobre 2019 che modifica il Regolamento (UE) n.347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli elenchi dei progetti di interesse comune;

VISTO il D.lgs. 1° giugno 2020, n. 46, recante “Attuazione della direttiva (EU) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale”;

VISTO l'Accordo intergovernativo Italia – Grecia del 4 novembre 2005 con il quale si è dato atto dell'interesse strategico dell'opera “Metanodotto IGI – Progetto Poseidon tratto Italia”;



VISTO il decreto 2 maggio 2011 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha rilasciato alla società IGI Poseidon S.A. l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera denominata "Metanodotto di Interconnessione Grecia – Italia, Progetto Poseidon" (DM 2 maggio 2011), previa pronuncia positiva di compatibilità ambientale espressa dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto VIA n. 469 del 2 agosto 2010;

CONSIDERATO, in particolare, che con il citato DM 2 maggio 2011 è stata disposta la pubblica utilità dell'opera e apposto il vincolo preordinato all'esproprio, nonché fissati, all'articolo 7, i termini per l'avvio e la conclusione dei lavori, fatta salva la possibilità di proroghe per comprovati e giustificati motivi e/o per cause di forza maggiore;

CONSIDERATO che, a seguito del decreto del 7 giugno 2013 con cui il Ministero dei Trasporti – Direzione generale per i Porti ha approvato l'atto formale di concessione demaniale, la società IGI Poseidon S.A. ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico, con istanza del settembre 2013, di aggiornare i termini previsti dall'autorizzazione del progetto Poseidon per l'avvio e la fine lavori allineandoli alla data di ottenimento della concessione demaniale;

VISTO il decreto 22 ottobre 2013 (DM 22 ottobre 2013) con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha aggiornato i termini per l'avvio e la fine dei lavori di realizzazione del progetto Poseidon previsti dall'articolo 7 del DM 2 maggio 2011, prevedendo che *"i lavori di costruzione del metanodotto dovranno iniziare e concludersi rispettivamente entro i termini di anni tre e cinque dal 6 giugno 2013, data di rilascio della concessione demaniale."*;

CONSIDERATO che con il medesimo DM 22 ottobre 2013 è stato disposto che *"il termine della durata di cinque anni per l'apposizione del vincolo all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi del DPR 327/01, decorre dalla data del 6 giugno 2013"*, fatta salva la possibilità di proroghe per comprovati e giustificati motivi e/o per cause di forza maggiore;

VISTO il Regolamento delegato UE 2016/89, con il quale la Commissione UE ha qualificato il gasdotto Poseidon come progetto di Interesse Comune (PCI), anche in funzione della realizzazione di un corridoio Est Mediterraneo, che consentirebbe l'approvvigionamento in Italia di gas naturale attraverso East-Med pipeline;

VISTO il decreto del 24 maggio 2016 (DM 24 maggio 2016) con il quale il Ministro dello sviluppo economico, su istanza della società IGI Poseidon, valutate le motivazioni addotte nell'istanza medesima, ha prorogato i termini per l'avvio e la fine dei lavori di realizzazione del progetto Poseidon, fissando il termine per l'inizio dei lavori al 6 giugno 2019 e il termine di fine lavori al 6 giugno 2021, nonché ha confermato che gli adempimenti inerenti l'apposizione del vincolo all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dovevano essere assolti entro la data del 6 giugno 2018;

CONSIDERATO che, dopo essere entrata in possesso delle aree interessate dal progetto, e in particolare dell'area dove sorgerà il Terminale di ricezione e misura del gas, la società IGI Poseidon ha avviato l'attività di preparazione del terreno allo svolgimento dell'indagine relativa ai residui bellici;

VISTE le note del 31 gennaio 2019, prot. IGIP/6-19/PV-cl, e del 11.02.2019, prot. n. IGIP/7-19/PV-cl, con le quali la società IGI Poseidon ha presentato l'istanza di proroga dei termini fissati, dall'ultimo DM 24 maggio 2016, per l'inizio e la fine dei lavori del metanodotto Poseidon;

CONSIDERATO che, a seguito di tale istanza, questa Amministrazione ha avviato l'istruttoria finalizzata all'eventuale rilascio della proroga richiesta, chiedendo, con nota n. 6712 del 26 marzo 2019,



informazioni e chiarimenti alla società IGI Poseidon;

CONSIDERATO che la società IGI Poseidon ha riscontrato tale richiesta il 3 maggio 2019, con nota n. IGIP/62- 19/PV-cl, comunicando tra l'altro il rinvenimento di rifiuti all'interno dell'area destinata alla realizzazione del Terminale, con sospensione delle attività in corso;

CONSIDERATO che la sospensione della attività è stata disposta dal Comune di Otranto con ordinanza n. 360/2019 del 21 maggio 2019;

CONSIDERATO che è emersa la necessità dell'effettuazione di indagini preliminari sull'area, di cui la società IGI Poseidon si è fatta carico su base volontaria, e che l'area è risultata interdetta a qualsiasi attività;

VISTA la nota n. 11295 del 24 maggio 2019 con cui il Ministero dello sviluppo economico, considerando che non erano noti tutti gli elementi necessari per la valutazione della richiesta di proroga, ha posticipato le proprie determinazioni in merito all'istanza di proroga in attesa della conclusione delle attività che potessero consentire di valutare le ulteriori indagini ambientali eventualmente necessarie nonché le relative tempistiche, prescrivendo contestualmente alla società IGI Poseidon di predisporre, con cadenza mensile, una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di caratterizzazione dei rifiuti;

VISTA la nota prot. N. DVA-D2-II-826_2019-0279 del 12 settembre 2019 con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha confermato la validità della compatibilità ambientale del progetto Poseidon;

CONSIDERATO che successivamente, nell'ambito delle prescritte relazioni mensili inviate dalla società sullo stato di avanzamento delle attività di caratterizzazione dei rifiuti, è emerso che, a valle delle indagini vegetazionali, è stata eseguita la mappatura superficiale dei materiali antropici nell'area del futuro terminale e che, dalla successiva analisi chimica in laboratorio dei campioni significativi prelevati in superficie, è risultata la presenza di amianto, con conseguente sospensione delle attività di esecuzione del Programma di indagine, per procedere alla messa in sicurezza dell'area con la rimozione dei frammenti di amianto;

CONSIDERATO che, visto che la presenza di amianto ha comportato un ritardo delle attività rispetto al programma prefissato e che il Comune di Otranto ha chiesto di non svolgere attività nel periodo estivo, la società IGI Poseidon ha fornito un aggiornamento delle tempistiche previste per lo svolgimento delle indagini relative al rinvenimento di rifiuti, comunicando di prevedere di concludere le indagini preliminari a fine settembre 2020, anche in coerenza con le tempistiche di disponibilità dell'area destinata al Terminale, disponibilità che il Comune di Otranto aveva concesso fino al 30 settembre 2020;

VISTA la nota n. 3873 del 19 febbraio 2020 con cui il Ministero dello sviluppo economico, in considerazione del protrarsi delle attività, ha posticipato le proprie valutazioni in ordine al procedimento di proroga fino al 30 settembre 2020, corrispondente alla data prevista di conclusione delle indagini preliminari;

CONSIDERATO che, con nota dell'11 settembre 2020, la società IGI Poseidon ha comunicato che, a causa dell'emergenza epidemiologia connessa alla diffusione del virus Covid-19 e dei conseguenti provvedimenti del Governo, lo svolgimento del programma di indagine ha subito una serie di rallentamenti. In particolare, le misure imposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria, tra cui le



limitazioni agli spostamenti tra i Comuni e Regioni, hanno comportato un rallentamento del cantiere, le cui attività sono state sospese dal 23 marzo al 4 maggio 2020 in forza del DPCM del 22.03.2020, oltre al fatto che il Comune di Otranto aveva ribadito che le attività del programma di indagine potevano ripartire in loco solo a conclusione del periodo estivo;

CONSIDERATO che, con la citata nota dell'11 settembre 2020, la società IGI Poseidon ha comunicato che le attività in campo potevano presumibilmente ripartire con decorrenza 1 ottobre 2020 nonché, visto l'aggiornamento del cronoprogramma delle attività di realizzazione del piano di indagine, ha comunicato di prevedere di poter concludere tali attività non prima del 31 maggio 2021, salvo ulteriori ritardi dovuti alla pandemia o alle complessità che dovessero sopraggiungere;

VISTA la nota n. 22160 del 5 ottobre 2020 con cui il Ministero dello sviluppo economico, in considerazione del protrarsi delle attività, causato da fattori indipendenti dalla volontà della società, ha disposto la prosecuzione della sospensione del procedimento di proroga fino al 31 maggio 2021;

VISTA l'istanza n. 8218 del 16 marzo 2021 con cui la società IGI Poseidon, alla luce delle risultanze delle indagini ambientali finora condotte, in considerazione delle tempistiche prevedibili per la conclusione di tali attività, ha aggiornato l'istanza di proroga dei termini di avvio e fine lavori fissati per la realizzazione del progetto Poseidon;

CONSIDERATO, in particolare, che dal suddetto aggiornamento dell'istanza di proroga emerge che:

- ✓ il suolo e il sottosuolo, pressoché dell'intera area, sono interessati dalla presenza di materiale antropico frammisto ad amianto;
- ✓ in relazione a tale compromissione ambientale, le competenti Autorità preposte (il Comune di Otranto e gli Enti partecipanti al Tavolo tecnico convocato dalla Provincia di Lecce) hanno riconosciuto la società IGI Poseidon quale proprietario non colpevole e dovranno quindi, a seguito della necessaria istruttoria, individuare il responsabile dell'abbandono dei rifiuti e della potenziale contaminazione dell'area, ordinando a quest'ultimo di porre in essere tutte le attività necessarie previste dal titolo V, parte IV, del D.lgs. 152 /2006, ai fini della riqualificazione ambientale del sito;
- ✓ avendo nel frattempo il Comune di Otranto disposto la sospensione dei lavori relativi alla realizzazione del progetto Poseidon e l'avocazione del sito del terminale nella propria disponibilità, la società IGI Poseidon non può riprendere possesso di quest'ultimo, né riavviare i lavori se non dopo il completamento di tale procedimento amministrativo;
- ✓ solo una volta concluso il procedimento istruttorio in corso e le eventuali attività di riqualificazione ambientale del sito, in accordo alle disposizioni delle Autorità, la società IGI Poseidon rientrerà nel pieno possesso e disponibilità dell'area, riavviando anche le attività di ottemperanza che necessitano appunto della piena disponibilità delle aree quali a titolo di esempio i monitoraggi o specifiche indagini (ad. es. indagini geotecniche e geologiche);

CONSIDERATO, in particolare, che nel suddetto aggiornamento dell'istanza di proroga la società IGI Poseidon evidenzia che:

- ✓ le limitazioni legate all'emergenza pandemica da COVID-19 hanno comportato numerosi rinvii, sospensioni e, ove non mitigabili, ritardi nell'esecuzione delle attività di indagine preliminare;
- ✓ stante il perdurare dell'emergenza sanitaria nel breve-medio periodo, le attività correlate alla realizzazione del progetto Poseidon potranno essere ulteriormente impattate da nuove sospensioni e posticipi assolutamente indipendenti dalla volontà della società medesima;

CONSIDERATO, in particolare, che nel suddetto aggiornamento dell'istanza di proroga la società IGI Poseidon ipotizza che, conclusa la fase di indagine preliminare, il successivo procedimento



amministrativo governato dalle competenti Autorità (Regione, Provincia e Comune), in applicazione delle norme imperative di cui all'art. 242 e ss, D.Lgs. 152/2006, comporrà:

- ✓ la redazione, l'approvazione, l'esecuzione del piano di caratterizzazione e la restituzione dei relativi risultati; la società IGI Poseidon ipotizza che tali attività possano essere completate entro aprile 2022;
- ✓ la redazione, approvazione, l'esecuzione dell'analisi di rischio ambientale e la restituzione dei relativi risultati; la società IGI Poseidon ipotizza che attività possano essere completate entro il periodo febbraio-aprile 2023, in funzione di eventuali richieste di revisione da parte degli enti;

CONSIDERATO che la società IGI Poseidon ritiene di poter avere accesso alle aree del Terminale nel periodo marzo-aprile 2023, ovvero a seguito del completamento della procedura dell'analisi di rischio ambientale, e che successivamente, potrà procedere all'adeguamento del progetto alle risultanze del Piano di caratterizzazione e dell'Analisi di rischio, nonché allo svolgimento delle attività di ottemperanza ante operam. Tali attività potranno concludersi entro la fine di settembre 2023, tempistica ritenuta dalla società coerente anche nel caso in cui emerga la necessità di attività di bonifica, in quanto le attività sul sito da parte della società potranno svolgersi parallelamente a quelle relative alla presentazione e approvazione di un eventuale piano di bonifica;

CONSIDERATO che nella citata istanza n. 8218 del 16 marzo 2021 la società IGI Poseidon, ipotizzando di entrare nella disponibilità dell'area del Terminale tra marzo-aprile 2023 e di poter concludere entro settembre 2023 le attività propedeutiche all'avvio del cantiere, chiede che il termine per l'avvio dei lavori di realizzazione del progetto sia prorogato al 1° ottobre 2023 e che il termine per la conclusione delle attività sia prorogato al 1° ottobre 2025;

CONSIDERATO che, a partire dalla fine del mese di febbraio 2020, si è verificata sul territorio italiano la diffusione del virus COVID-19, con la dichiarazione dello stato di emergenza sanitario nazionale, che ha determinato da parte del Governo italiano l'adozione di una serie di misure per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica;

VISTI i report mensili inoltrati con regolarità dalla società IGI Poseidon relativi all'aggiornamento sulle attività svolte per la caratterizzazione dei rifiuti;

PRESO ATTO che l'avvio delle attività di cantiere relative alla costruzione del progetto Poseidon è stato ritardato da oggettive situazioni connesse al rinvenimento di rifiuti nell'area del Terminale;

PRESO ATTO del cronoprogramma trasmesso dalla società IGI Poseidon in allegato all'istanza di proroga con cui è stata trasmessa una dettagliata previsione delle tempistiche necessarie per la conclusione delle indagini ambientali connesse al rinvenimento di rifiuti;

CONSIDERATA la validità della compatibilità ambientale dell'opera;

VALUTATE le specifiche motivazioni a sostegno della richiesta, riconducibili a oggettive situazioni di forza maggiore che hanno determinato ritardi non imputabili alla volontà della società IGI Poseidon, nonché la congruità della tempistica richiesta in relazione alle attività ancora da concludere;

RITENUTO opportuno concedere la proroga dei termini di inizio e fine lavori del progetto "Metanodotto IGI Progetto Poseidon tratto Italia", come da ultimo modificati dal DM 24 maggio 2016, in relazione alle previste attività ancora da concludere inserite nel cronoprogramma allegato all'istanza,

DECRETA



Art. 1

1. I termini per la realizzazione del progetto “Metanodotto IGI Poseidon tratto Italia”, come da ultimo modificati dal DM 24 maggio 2016, sono così prorogati: il termine per l’avvio dei lavori è prorogato al 1° ottobre 2023 e il termine per la fine lavori è prorogato al 1° ottobre 2025.

2. La società IGI Poseidon è tenuta a trasmettere una relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività propedeutiche all’avvio del cantiere, dando evidenza degli eventuali scostamenti rispetto al crono programma presentato in allegato all’istanza di proroga n. 8218 del 16 marzo 2021.

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data pubblicazione e/o di notificazione e/o comunicazione agli interessati.

26 MAR. 2021

Il Direttore generale
(ing. *Gilberto Dialuce*)